SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 maggio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 aprile 2019.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS *II)*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Vista la direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Vista la direttiva delegata 2018/736/UE della Commissione del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica;

Vista la direttiva delegata 2018/737/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare;

Vista la direttiva delegata 2018/738/UE della Commissione, del 27 febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;

Vista la direttiva delegata 2018/739/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio;

Vista la direttiva delegata 2018/740/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio;

Vista la direttiva delegata 2018/741/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame;

Vista la direttiva delegata 2018/742/UE della Commissione, del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;

Vista la direttiva delegata 2019/178/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2018/736/UE 2018/737/UE, 2018/738/UE, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE, 2019/178/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la voce 6, lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
6 a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso	Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

b) la voce 6, lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
6 b)-I	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo	Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10
6 b)-II	Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».
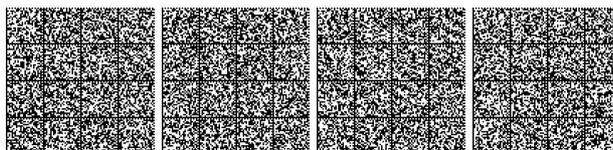
c) la voce 6, lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso	Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - ispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

d) la voce 7, lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«7 a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024».

e) la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:

«7 c)-I	Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024».

f) la voce 24 è sostituita dalla seguente:

«24	Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare	Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:

«34	Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet	Applicabile a tutte le categorie, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

h) dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:

«41-bis	Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.	Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 *c)* del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* a *g)* si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 15 aprile 2019

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 1097

19A03396
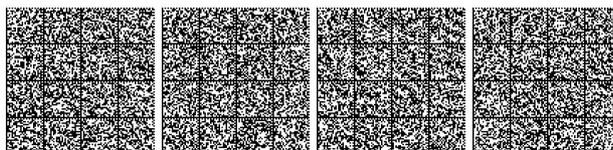
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 marzo 2019.

Rettifica del decreto 7 novembre 2007, n. 1188/Ric., di ammissione al finanziamento del progetto DM28938. (Decreto n. 498/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale ed internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402 del Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito legge n. 311/2004), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito Fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;
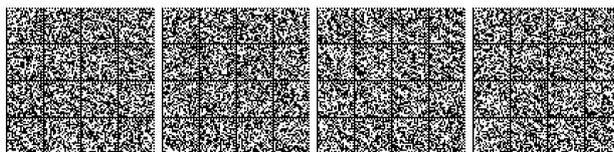
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28938, presentata in data 12 aprile 2006, prot. n. 5815, a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, da Siemens S.p.a. e Multimedica Holding S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale n. 351/Ric. del 13 marzo 2007, di ammissione in via provvisoria alle agevolazioni per il progetto DM28938, successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 71/Ric. del 30 gennaio 2008;

Visto il decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 5 marzo 2009, reg. n. 1, foglio n. 152, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM28938, per un importo totale di euro 11.604.247,98 di cui euro 2.590.637,19 nella forma di contributo nella spesa a valere sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 8.112.249,71 nella forma di credito agevolato a valere sugli stanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed euro 901.361,08 nella forma di credito bancario ordinario;

Vista la nota del 16 dicembre 2009, pervenuta al MIUR in data 20 gennaio 2010, prot. n. 112, con la quale la proponente Siemens S.p.a. ha comunicato la rinuncia all'esecuzione del progetto ed alle agevolazioni concesse con il citato decreto n. 1188/Ric.;

Vista la nota del 21 dicembre 2009, pervenuta al MIUR in data 20 gennaio 2010, prot. n. 114, con la quale la Multimedica Holding S.p.a., ha comunicato il proprio interesse allo svolgimento del progetto richiedendo, contestualmente, uno slittamento della data di inizio delle attività dal 1° gennaio 2007 al 1° settembre 2008, sia per il progetto di ricerca che di formazione, fermo restando la durata del progetto di ricerca con conclusione delle attività prevista per il 31 agosto 2012;

Vista la nota del 20 marzo 2010, pervenuta al MIUR in data 15 aprile 2010, prot. n. 1581, con la quale la Multimedica Holding S.p.a., ha trasmesso al Ministero il capitolato tecnico aggiornato in funzione delle variazioni intervenute;

Vista la nota del 29 aprile 2010, prot. n. 2376, con la quale il competente ufficio MIUR ha richiesto al *panel* di esperti scientifici ed all'istituto convenzionato l'aggiornamento delle valutazioni di competenza;

Vista la nota del 3 agosto 2012, pervenuta in data 22 agosto 2012, prot. n. 5447, con la quale la Multimedica Holding S.p.a. ha richiesto il posticipo della data di conclusione delle attività progettuali dal 31 agosto 2012 al 31 dicembre 2012;

Vista la nota del 20 novembre 2012, prot. n. 7451, con la quale il competente ufficio MIUR ha richiesto al *panel* di esperti scientifici ed all'istituto convenzionato un ulteriore aggiornamento delle valutazioni di competenza;

Visti i supplementi istruttori pervenuti al MIUR in data 12 settembre 2013, prot. n. 21586, ed in data 19 settembre 2013, prot. n. 22166, con i quali il *panel* di esperti scientifici si è espresso favorevolmente in merito al capitolato tecnico aggiornato, in merito al posticipo delle date di inizio del progetto di ricerca e formazione dal 1° gennaio 2007 al 1° settembre 2008 nonché sullo slittamento della data di conclusione del progetto di ricerca al 31 dicembre 2012;

Visto il supplemento istruttorio del 10 ottobre 2013, pervenuto in data 23 ottobre 2013, prot. MIUR n. 25876, con il quale l'istituto convenzionato si è espresso con parere favorevole alla rimodulazione progettuale ed alle ricadute industriali del progetto di ricerca e formazione, anche in considerazione della dichiarazione da parte della società dell'avvenuta conclusione delle attività, rappresentando altresì che Multimedica Holding S.p.a. è stata interessata da operazioni societarie che, tra l'altro, con efficacia dal 1° gennaio 2010 hanno portato al conferimento di tutte le attività operative alla società controllata Multimedica S.p.a. (già Casa di Cura Multimedica S.p.a.). L'istituto convenzionato ha peraltro evidenziato che il progetto DM28938 è rimasto in carico alla Multimedica Holding S.p.a. che ha dichiarato di essersi avvalsa della società conferitaria per lo svolgimento delle attività progettuali realizzate successivamente alla suindicata variazione di assetto societario;

Vista la nota in data 17 febbraio 2014, prot. n. 3576, con la quale il competente ufficio MIUR ha comunicato a Multimedica Holding S.p.a., all'istituto convenzionato ed a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'approvazione del capitolato tecnico rimodulato in subordine alla positiva verifica da parte dell'istituto convenzionato dell'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31 dicembre 2012, richiedendo altresì al beneficiario Multimedica Holding S.p.a., al fine dell'adozione del decreto di rettifica, di rilasciare al MIUR una formale dichiarazione d'obbligo in solido con Multimedica S.p.a. per l'industrializzazione dei risultati della ricerca, nonché per il mantenimento dell'assetto di controllo nei confronti di Multimedica S.p.a.. Tale dichiarazione da perfezionarsi e da acquisire per il tramite dell'istituto convenzionato;

Vista la nota del 30 giugno 2014, prot. n. 14818, con la quale il competente ufficio MIUR ha inviato alla Multimedica Holding S.p.a. ed all'istituto convenzionato una «Proposta di dichiarazione di obbligo in solido» indicando alla beneficiaria di restituirla al MIUR ed all'istituto convenzionato debitamente compilata e firmata anche dalla Multimedica S.p.a., raccomandando altresì all'istituto convenzionato, ricevuta la dichiarazione perfezionata, di farne oggetto di allegato al contratto di finanziamento, all'atto della successiva sottoscrizione;

Vista la nota MIUR in data 8 maggio 2015, prot. n. 9817, con la quale, preso atto della rinuncia dell'esperto deputato alla valutazione tecnico-scientifica «*in itinere*» del progetto in argomento, è stato incaricato delle attività di valutazione un nuovo esperto tecnico-scientifico;

Visto il supplemento istruttorio in data 27 giugno 2017, pervenuto al MIUR in data 10 luglio 2017, prot. n. 12453, con il quale l'istituto convenzionato, effettuato il sopralluogo insieme all'esperto tecnico-scientifico, all'esito di tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale n. 593/2000 in ordine ai controlli sui costi esposti e sulla documentazione presentata ha confermato l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31 dicembre 2012 per la ricerca ed al 31 agosto 2011 per la formazione ed ha trasmesso i prospetti finali dei costi ammissibili;

Vista la nota MIUR del 13 febbraio 2018, prot. n. 2199, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato ed a Cassa depositi e prestiti S.p.a. di aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza al fine dell'adozione del necessario provvedimento di rettifica del decreto di ammissione in via definitiva, chiedendo, inoltre, all'istituto convenzionato e alla Multimedica Holding S.p.a. di trasmettere la dichiarazione di obbligo in solido richiesta con nota in data 17 febbraio 2014, prot. n. 3576;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2018, prot. n. 4631, con la quale Multimedica Holding S.p.a., ha trasmesso al MIUR la dichiarazione di obbligo in solido richiesta con nota in data 17 febbraio 2014, prot. MIUR n. 3576, sollecitata con nota 13 febbraio 2018, prot. MIUR n. 2199;

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 13 febbraio 2019, prot. n. 2502, con la quale l'istituto convenzionato ha trasmesso la dichiarazione di obbligo in solido sottoscritta da Multimedica Holding S.p.a. e Multimedica S.p.a.;

Vista la delibera n. 8679/1 del 18 dicembre 2018 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. pervenuta al MIUR in data 19 dicembre 2018, prot. n. 21519, con la quale è stata rinnovata la concessione del finanziamento agevolato alla Multimedica Holding S.p.a., per il progetto DM28938;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato e che, pertanto, non sono state effettuate erogazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto DM28938, all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 7 novembre 2007, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 7 novembre 2007 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, per il progetto DM28938 sono disposte le seguenti variazioni:

si prende atto della rinuncia della Siemens S.p.a. comunicata con nota del 16 dicembre 2009, pervenuta al MIUR in data 20 gennaio 2010, prot. n. 112, e per l'effetto sono revocate le agevolazioni concesse;

le agevolazioni deliberate con decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 7 novembre 2008 in favore del soggetto beneficiario Multimedica Holding S.p.A., sono rideterminate complessivamente in euro 10.704.248,00, di cui euro 2.455.637,20 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 7.423.749,72 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese ed agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ed euro 824.861,08 nella forma di credito ordinario.

2. Forme, misure, modalità e condizioni di fruizione alle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale n. 1188/Ric. del 7 novembre 2008, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1, è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario nel rispetto del presente decreto.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge ed in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione *in itinere*, della effettiva e valida conclusione del progetto nonché dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e, successivamente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-751

AVVERTENZA: *Gli allegati del decreto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione*

19A03390

DECRETO 28 marzo 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «COM3 - Compact Multitasking Measuring Machine» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 649/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle at-

tività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant agreement*) n. 721267 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet cofund Manunet III e il *Consortium agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet cofund Manunet III, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale Eranet cofund «Manunet III» comprensivo delle *guidelines for applicants,* lanciato dalla Eranet cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *annex* nazionale;

Considerato che per il bando Eranet cofund Manunet III call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del «Full proposal selection meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «COM3 - Compact multitasking measuring machine» avente come obiettivo «attività di ricerca industriale finalizzata alla progettazione e realizzazione di una macchina di misura destinata al mondo dell'industria»;

Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della Valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call Manunet III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto COM3, e la successiva nota del 18 maggio 2018, prot. n. 8978 di aggiornamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla Eranet cofund nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1641 del 21 giugno 2018 di nomina dell'esperto tecnico-scientifico, prof. Rita Cucchiara, reg. UCB n. 881 del 14 settembre 2018;

Atteso che la prof. Rita Cucchiara con relazione pervenuta al MIUR in data 9 ottobre 2018, prot. n. 16375 ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Preso atto della nota prot. 4934 del 18 marzo con la quale la prof. Rita Cucchiara dichiara che per il beneficiario Zannini S.p.a. sono in essere le condizioni che garantiscono la sussistenza dell'effetto di incentivazione, ai sensi dell'art. 6, regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale COM3 - «Compact multitasking measuring machine», di durata diciotto mesi salvo proroghe, figurano i seguenti proponenti italiani:

Vici & C. S.p.a.;

Zannini S.p.a.

che hanno presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del costo del progetto pari a € 346.015,00.

Preso atto della procura speciale del 15 marzo 2018, repertorio n. 641, atto registrato ad Ancona il 15 marzo 2018, n. 18018, serie 1T, con la quale è stato nominato in qualità di soggetto capofila Vici & C. S.p.a.;

Visto il documento *Consortium agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «COM3»;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata dalla Eranet cofund Manunet III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Preso atto delle risultanze dell'l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase *«ex ante»* da parte dell'istituto convenzionato INVITALIA, prot. MIUR n. 3407 del 26 febbraio 2019, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto COM3;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR 897311 del 27 marzo 2019 per il beneficiario Vici & C. S.p.a. e il codice concessione RNA - COR 897313 del 27 marzo 2019 per il beneficiario Zannini S.p.a.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «COM3 - Compact Multitasking Measuring Machine» presentato da Vici & C. S.p.a., C.F. 00715370409, e Zannini S.p.a., C.F. 00691800429, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2018 e la sua durata è di diciotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «COM3» è pari a € 88.463,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 59.511,15 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella

ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a € 28.951,85, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «Manunet III», così come previsto dal contratto n. 721267 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet cofund Manunet III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle *«National eligibility criteria»,* nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del contributo ammesso, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-877

AVVERTENZA: *Gli allegati del decreto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione*

19A03388

DECRETO 28 marzo 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «R4Win - Robotic Winding of Electrical Motors» al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2016». (Decreto n. 651/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le fun-

zioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 721267 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund MANUNET III e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund MANUNET III, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale Eranet Cofund «MANUNETIII» comprensivo delle Guidelines for Applicants, lanciato dalla Eranet Cofund il 16 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando Eranet Cofund MANUNET III Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del «Full proposal selection meeting» del 3 e 4 ottobre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo - «R4Win - Robotic Winding of Electrical Motors», avente come obiettivo «lo sviluppo di un sistema robotico in grado di automatizzare il processo di produzione dell'avvolgimento in rame dei motori elettrici»

Vista la nota prot. MIUR n. 1064 del 23 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call MANUNET III, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto R4WIN, e la successiva nota del 18 maggio 2018 prot. n. 8978 di aggiornamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1748 del 5 luglio 2018 di nomina dell'esperto tecnico-scientifico professoressa Elena Mainardi, reg. UCB n. 721 del 3 agosto 2018;

Atteso che la professoressa Elena Mainardi con relazione pervenuta al MIUR in data 10 settembre 2018, prot. n. 14190 ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale - «R4WIN», di durata 24 mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Stam S.r.l.

che ha presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del costo del progetto pari a € 427.500;

Visto il documento *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «R4WIN»;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata dalla Eranet Cofund MANUNET III con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex ante*» da parte dell'istituto convenzionato Invitalia, prot. MIUR n. 4451 del 13 marzo 2019, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto R4WIN;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR 891266 del 22 marzo 2019;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «R4Win - Robotic Winding of Electrical Motors» presentato da STAM S.r.l. C.F. 02417330996 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 aprile 2018 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «R4WIN» è pari a € 164.000,00;

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 110.326,66 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR si impegna a trasferire ai soggetti beneficiari, il cofinanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a € 53.673,34, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa MANUNET III, così come previsto dal contratto n. 721267 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund MANUNET III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund MANUNET III e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere sui due predetti fondi e subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50% del contributo ammesso, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario, STAM Srl, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-875

AVVERTENZA: *Gli allegati del decreto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione*

19A03389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2019.

Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-*bis*), a tenore del quale la Valutazione di impatto sanitario, di seguilo VIS, rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione";

Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegalo II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da *a)* a *e)*, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottale con decreto del Ministro della salute;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 2014", e in particolare l'articolo 14, rubricato "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impano sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione";

Viste le "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui al Rapporto Istisan 17/4, elaborate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 221 del 2015;

Considerato che la redazione delle linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" nasce dall'esigenza di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera b-*bis*), del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in quanto tale, consente di valutare l'impatto sulla salute umana di progetti sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" di determinati progetti pubblici e privati;

Tenuto conto che la "Valutazione di impatto sulla salute – VIS" può essere definita come procedura standardizzata sotto il profilo metodologico, che consente di valutare i potenziali effetti sulla salute di una popolazione, consequenziali alla attuazione di una politica, piano, programma o progetto sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale – VIA" e la diffusione di tali effetti sulla popolazione esposta, individuando azioni appropriate per la loro gestione;
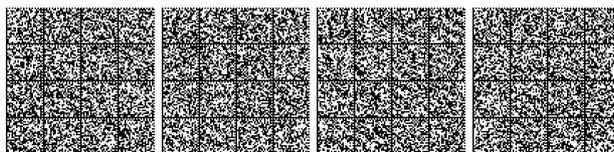
Considerato che per i progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell'autorità statale, il proponente trasmette la "Valutazione di impatto sulla salute – VIS" predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;

Tenuto conto che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali, le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute – VIS" possono rappresentare un modello di riferimento, al fine di avere una metodologia uniforme a livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che il progetto può avere sulla salute;

Dato atto che dette linee guida rappresentano un aggiornamento di quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan 17/4 e trovano elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel progetto CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti t4HIA";

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute – VIS" di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b-*bis*), del più volte richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS

1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un aggiornamento sia di quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore di sanità, sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti - t4HIA" del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le cui istanze sono presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro: GRILLO

AVVERTENZA: *Per la consultazione delle Linee guida, si rimanda al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2850*

19A03537

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2019.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 133;

Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio *ex* art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo codice»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, ed in particolare l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
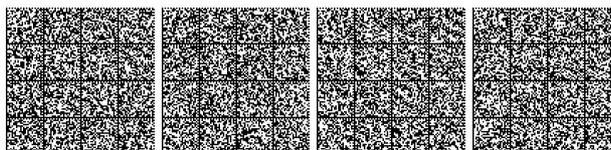
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, e, da ultimo, n. 109 del 26 marzo 2019;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;
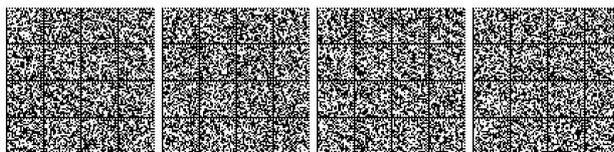
Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in particolare, la verifica e l'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019 e da ultimo sostituiti dal decreto n. 109 del 26 marzo 2019, si è riunita in data 17 aprile 2019;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 17 aprile 2019 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa la completezza e la condivisibilità dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2018, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di cui all'art. 216, comma 27-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono rilevati nell'unito allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2017, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento verificatesi nell'anno 2018 per effetto di circostanze eccezionali;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2018 per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2017.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 216, comma 27-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai contratti affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
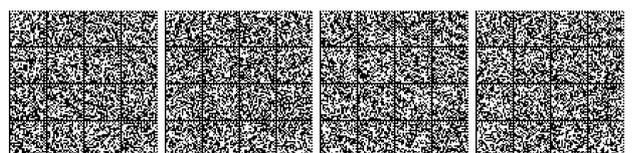
18 aprile 2016, n. 50, e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2018, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 20 maggio 2019

Il direttore generale: CAPPELLONI

———

ALLEGATO *1*

Materiali da costruzione con variazione % superiore al 10%			
Variazione percentuale anno 2018 su anno 2017			
Materiali	U.M.	Prezzo medio 2017	Variazione % 2018 su 2017
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	kg	0,52	14,94%
Rete elettrosaldata	kg	0,53	13,30%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	kg	0,71	15,40%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	kg	1,36	19,15%
Bitume	q	44,99	10,57%

19A03397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 maggio 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni ed in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 dell'8 giugno 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena) - via Basilicata, 1/3 - località Fosci, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 aprile 2019;
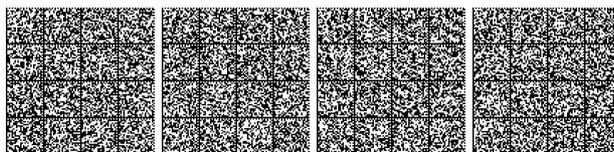
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 marzo 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena) - via Basilicata, 1/3 - località Fosci, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 marzo 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agroindustriale Dr. C. Iozzi perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,4,6 tricloroanisolo (TCA), 2,3,4,6 tetracloroanisolo (TeCA), Pentacloroanisolo (PCA), 2,4,6 tribromoanisolo (TBA), Geosmina - 2,4,6 of trichloroanisol (TCA), 2,3,4,6-tetrachloroanisol (TeCA), Pentachloroanisol (PCA), 2,4,6 bromoanisol (TBA), Geosmin (2,4,6 tricloroanisolo (TCA) LOQ=0.3ng/L - 2,3,4,6 tetracloroanisolo (TeCA) LOQ= 0.9ng/L - Pentacloroanisolo (PCA) LOQ=3ng/L - 2,4,6 tribromoanisolo (TBA) LOQ=0.3ng/L - Geosmina LOQ=3ng/L)	ML306 rev1 2017
3-Metossi-1,2-Propandiolo, Digliceroli ciclici - 3-Methoxy-1,2-propanediol, Cyclic diglycerols	OIV MA-AS315-15 R2007
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-AS313-01 R2015 par 5.2
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido D-Malico - D-Malic acid	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, Acido benzoico, Acido salicilico - Sorbic acid, Benzoic acid, Salicilic acid	OIV MA-AS313-20 R2006
Acido sorbico, Acido benzoico, Acido salicilico, para-idrossibenzoato di metile (Metil-paraben), para-idrossibenzoato di butile (Butil-Paraben) - Sorbic acid, Benzoic acid, Salicilic acid, Methyl 4-hydroxybenzoate (Methyl-paraben), Butyl 4-hydroxybenzoate (butyl-paraben)	ML251 rev6 2019
Alcool metilico (metanolo) - Methyl alcohol (Methanol)	OIV MA-AS312-03A R2015
Alluminio, Argento, Arsenico, Boro, Cadmio, Cobalto, Ferro, Litio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco - Aluminium, Arsenic, Boron, Cadmium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Nickel, Silver, Zinc	ML391 rev2 2019
Alluminio, Argento, Arsenico, Boro, Cadmio, Cobalto, Ferro, Litio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco - Aluminium, Arsenic, Boron, Cadmium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Nickel, Silver, Zinc	OIV MA-AS323-07 R2010
Ammine biogene: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina - Biogenic amines: Histamine, Tyramine, Phenylethylamine, Putrescine, Cadaverine	OIV MA-AS315-18 R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04A1 R2018
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04B R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04A2 R2018
Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio - Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium	OIV MA-AS322-13 R2013
Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio - Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium	ML363 rev2 2019
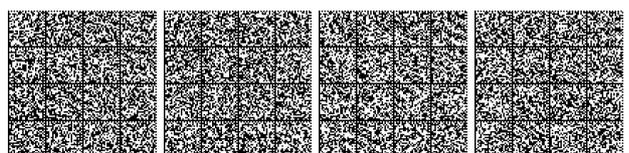
Denominazione della prova	Norma / metodo
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm - Chromatic characteristics: intensity and shade of color, absorbance at 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Carbammato di etile (etilcarbammato) - Ethyl Carbamate (LOQ 3µg/L) (LOQ 3µg/L)	ML490 rev 3 2017
Carbossimetilcellulosa (CMC) - Carboxymethylcellulose (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene), Lisozima (come allergene), beta-lattoglobulina (come allergene) - Casein (as allergen), Ovoalbumine (as allergen), Lysozyme (as allergen), beta-lactoglobulin (as allergen)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri - Ashes	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri - Chlorides	OIV MA-AS321-02 R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe - Enumeration yeasts, Enumeration acetic bacteria, Enumeration lactic bacteria, Enumeration moulds	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3 e 5.4)
Derivati cianici - Cyanide derivatives	OIV MA-AS315-06 R2009
Dietilenglicole (2-Idrossietil etere), Etilenglicole (1,2 Etandiolo), Propilenglicole (1,2 Propandiolo) - Diethylene glycol (2-Hydroxyethyl ether), Ethylene glycol (1,2-Ethanediol), Propylene glycol (1,2-Propanediol)	OIV MA-AS315-09 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) - Malvidin diglucoside	OIV MA-AS315-03 R2009 par 2
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito - Microscopic examination, appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 Met II pag.12
Estratto non riduttore, Estratto ridotto - Non-reducing extract, Reducing extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-AS2-03B R2012
Ferro - Iron	OIV MA-AS322-05A R2009
Litio - Litihium	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met XXX pag.47
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C - Density at 20°C, Specific gravity at 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
Ocratossina A - Ochratoxin A (0.06-2 µg/Kg) (0.06-2 µg/Kg)	ML483 rev 7 2017
pH - pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame - Copper	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci - Pesticide residues: 2,6-Dichlorobenzamide, 3,4,5-Trimethacarb, 3-Hydroxycarbofuran, 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor, Aclonifen,	OIV MA-AS323-08 R2012, UNI EN 15662:2018

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acrinathrin, Alachlor, Albendazole, Aldicarb, Aldicarb-sulfone-NH4+, Aldrin, Allethrin, Allidochlor, Alloxydim, Alphamethrin(alphacypermethrin), Ametoctradin, Ametryn, Amicarbazone, Amisulbrom, Ancymidol, Anilofos2, Aramite+NH4, Aspon, Asulam, Atraton, Atrazine, Atrazinedesethyl, Atrazinedesisopropyl, Azaconazole, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphosethyl, Azinphosmethyl, Aziprotryne, Azocyclotin, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benazolin-ethylester, Bendiocarb, Benfluralin, Benodanil, Benomyl, Benoxacor, Bensulfuron-Methyl, Bensulide, Bentazone, Benthiavalicarbisopropyl, Benzoaminopurine, Benzofap, Benzoximate, Benzoylpropethyl, Benzthiazuron, Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, Benzyldimethyltetradecylammonium chloride, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenox, Bifenthrin, Bioallethrin, Bioresmethrin, Bitertanol, Boscalid, Brodifacoum, Bromacil, Bromfenvinfos, Bromobutide, Bromophosethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butafenacil-NH4, Butamifos, Butocarboxim-sulfoxide, Butralin, Buturon, Butylate, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbendazim, Carbetamide, Carbofuran, Carbophenothion, Carboxin, Carfentrazoneethyl, Carpropamid, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlordimeform, Chlordimeform-Hydrochloride, Chlorfenapyr, Chlorfenson(chlorfenizon), Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chloridazon, Chlorimuron-Ethyl, Chlorothalonil, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifosethyl, Chlorpyrifosmethyl, Chlorsulfuron, Chlorthal-dimethyl(DCPA), Chlorthiamid, Chlorthiophos, Chlozolinate, Cinidon-Ethyl, Cinosulfuron, Clethodim, Climbazol, Clodinafop, Clodinafop-propargyl ester, Clofentezine, Clomazone, Cloquintocet-1-methylhexyl ester, Clothianidin, Coumachlor, Coumaphos, Coumatetralyl, Crimidine, Crotoxyphos, Crufomate, Cumyluron, Cyanazine, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cyclosulfamuron, Cycloxydim, Cycluron, Cyflufenamid, Cyhalofop-butyl-NH4, Cymiazole, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyphenothrin, Cyprazine, Cyproconazole, Cyprodinil, Cythioate, Deet, DEF, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulfone, Desmedipham, Desmetryn, Diafenthiuron, Dialfos, Diallate, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicloran, Diclosulam, Dicofol, Dieldrin, Diethofencarb, Difenacoum, Difenoconazole, Difenoxuron, Difenzoquat methylsulfate1, Diflovizadin(Flufenzin), Diflubenzuron, Diflufenican, Dikegulac, Dimefox, Dimefuron, Dimepiperate, Dimethachlor, Dimethametrin,	

Denominazione della prova	Norma / metodo
Dimethenamid, Dimethirimol, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Dinitramine, Dinoseb, Dioxacarb, Diphenamid, Diphenylamine, Dipropetryn, Disulfoton, Disulfoton Sulfone, Disulfoton-Sulfoxide, Ditalimfos, Dithianon, Diuron, DMST, DNOC, Dodemorph, Dodine, Edifenphos, Emamectinbenzoate, EndosulfanI, EndosulfanII, Endosulfansulfate, Endrin, EPN, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethiofencarb, Ethiofencarb-Sulfone, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprofos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etobenzanid, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimpos, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenamiphos-Sulfone, Fenamiphos-Sulfoxide, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenbutatin-Oxide, Fenchlorazol-Ethyl, Fenfuram, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenothiocarb, Fenoxanil, Fenoxaprop-p-ethyl, Fenoxycarb, Fenpiclonil, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson(fenizon), Fensulfothion, Fenthion, Fenthion-Sulfone, Fenthion-Sulfoxide, Fentrazamide, Fenuron, Fenvalerate, Fipronil, Fipronil-Sulfone, Flamprop, Flamprop-Isopropyl, Flamprop-Methyl, Flazasulfuron, Flonicamid, Fluazifop, Fluazifopbutyl, Fluazinam, Fluazuron, Flubebendiamide, Flubenzimine, Flucycloxuron, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumetsulam, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluorochloridon, Fluoroglycofen-ethyl-NH4, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Fluquinconazole, Fluridone, Fluroxypyr-meptyl, Flurtamone, Flusilazole, Flusulfamide, Fluthiacet-Methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Folpet, Folpet(sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet), Fomesafen, Foramsulfuron, Forchlorfenuron(CPPU), Formetanatehydrochloride, Formothion, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Furmecyclox, Gibberellic acid, Griseofulvin, Halosulfuron-Methyl, Haloxyfop, Haloxyfop-2-Ethoxyethyl, Haloxyfopmethyl, Haloxyfop-P-Methyl, Heptachlor, Heptenophos, Hexaconazole, Hexazinone, Hexythiazox, Hydramethylnon, Imazalil, Imazamethabenz-Methyl, Imazamox, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Imibenconazole, Imibenconazole-Desbenzyl, Imidacloprid, Inabenfide, Indoxacarb, Iodofenphos, Ipconazole, Iprobenfos, Iprodione, Iprovalicarb, Isazophos, Isocarbamid, Isocarbofos, Isofenphos, Isofenphos-Methyl, Isomethiozin, Isoprocarb, Isopropalin, Isoprothiolane, Isoproturon, Isopyrazam, Isouron, Isoxaben, Isoxadifen-Ethyl, Isoxaflutole, Isoxathion, Kadethrin, Kresoximmethyl, Lactofen, lambda-Cyhalothrin, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecarbam, Mecoprop, Mefempyrdiethyl, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan,	

Denominazione della prova	Norma / metodo
Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron-Methyl, Metaflumizone, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methfuroxam, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-Sulfone, Methiocarb-Sulfoxide, Methomyl, Methoprotryne, Methoxychlor-p,p', Methoxyfenozide, Methyl-Paraoxon, Metobromuron, Metolachlor, Metolcarb, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Metsulfuron-Methyl, Mevinphos, Mexacarbate, MGK-264, Molinate, Monalide, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, N-(2,4-dimethylphenyl)formamide, N-1-naphthylphthalamic acid, Naled-NH4, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Nitrofen, Nitrothalisopropyl, Norflurazon, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Orbencarb, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl-NH4, Oxathiapiprolin, Oxycarboxin, Oxydemeton-Methyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Paraoxon, Parathion, Parathionmethyl, Pebulate, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Penoxsulam, Pentanochlor, PermethrinII, Pethoxamid, Phenthoate, Phorate-Sulfone, Phorate-Sulfoxide, Phosalone, Phosfolan, Phosmet, Phosphamidon I, Phosphamidon II, Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonylbutoxide, Piperophos, Pirimicarb, Pirimicarb-Desmethyl, Pirimicarb-Desmethyl-Formamido, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Pretilachlor, Primisulfuron-Methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenophos, Profluralin, Promecarb, Prometon, Prometryn, Pronamide, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propham, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propylene-Thiourea, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Prothioconazole-Desthio, Prothiofos, Pymetrozine, Pyracarbolid, Pyraclofos, Pyraclostrobin, Pyraflufen-Ethyl, Pyrazophos, Pyrazosulfuron-Ethyl, Pyrazoxyfen, Pyretrins1, Pyretrins2, Pyributicarb, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenox, Pyriftalid, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Pyroquilon, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinmerac, Quinoclamine, Quinoxyfen, Quizalofop-Ethyl, Quizalofop-P-Ethyl, Rabenzazole, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenone, Saflufenacil, Schradan, Sebuthylazine, Secbumeton, Sethoxydim, Siduron, Silafluofen-NH4, Simazine, Simeconazole, Simetryn, Spinetoram A, Spinetoram B, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Succinic acid di-N-Butyl Ester, Sulfotepp, Sulfoxaflor, Sulprofos, tau-Fluvalinate, TCMTB, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebupirimfos (Phostebupirim), Tebutame, Tebuthiuron, Tecnazene, Teflubenzuron, Tefluthrin, Temephos, TEPP, Tepraloxydim, Terbucarb, Terbufos, Terbufos-Sulfone, Terbufos-Sulfoxide, Terbumeton,	

Denominazione della prova	Norma / metodo
Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin, Thenylchlor, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiazafluron, Thiazopyr, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiometon, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tiocarbazil, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Triallate, Triasulfuron, Triazamate, Triazophos, Triazoxide, Tributyl Phosphate, Trichlorfon, Trichloronat, Triclocarban, Tricyclazole, Trietazine, Trifloxystrobin, Trifloxysulfuron Sodium Salt1, Triflumizole, Triflumuron, Trifluralin, Triflusulfuron-Methyl, Triforine, Tris(Isobutyl) Phosphate, Triticonazole, Tritosulfuron, Valifenalate, Vamidothion, Vernolate, Vinclozolin, Warfarin, Zeta-cypermethrin, Zoxamide	
Residui di fitofarmaci - Pesticide residues: Abamectin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, Bifenazate, Boscalid, Bromuconazole, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Fenamidone, Fenarimol,Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Flusilazole, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoxaben, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Oxadiazon, Oxadixyl, Penconazole, Pendimethalin, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirotetramat, Spiroxamine, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbutryn, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Zoxamide (LOQ 3µg/L)	ML488 rev 5 2019
Residui di fitofarmaci - Pesticide residues: Ethephon, Glufosinate, Glyphosate, Phosphonic acid, Fosetyl, Fosetyl Alluminium (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl) -	CVUA EURL SRM-QuPPe-Vers. 10 2019
Solfati - Sulphates	OIV MA-AS321-05A R2009, OIV

Denominazione della prova	Norma / metodo
	MA-AS313-16 R2004
Sovrapressione a 20°C - Overpressure at 20°C	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2016 met 4.B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale - Effective alcoholic strength, Potential alcoholic strength, Total alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2016 met 4.B + OIV MA-AS311-03 R2016
Torbidità - Turbidity	OIV MA-AS2-08 R2009
Zinco - Zinc	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo; Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose, Saccharose, Glycerol; Total sugars (glucose+fructose+saccharose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-03 R2016
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio; Zuccheri (glucosio+fruttosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose; Sugars (glucose+fructose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-02 R2009

19A03391

DECRETO 14 maggio 2019.

Modifica del decreto 22 agosto 2017, recante il rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Montepulciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 22 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017 con il quale il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Montepulciano (Siena), via Talosa n. 6 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 6 maggio 2019, con la quale comunica che ha variato la denominazione in Unione italiana vini Laboratori S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 marzo 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. è modificata in: Unione italiana vini Laboratori S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio Unione italiana vini Laboratori S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa/Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03:R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01:R2015
Acidità volatile/Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02:R2015
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e anidride solforosa totale)/Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract sugar free extract	OIV-MA-AS2-03B:R2012 + OIV-MA-AS311-02:R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Glucosio + Fruttosio /glucose + fructose	OIV-MA-AS311-02:R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C density and specific gravity at 20 °C	OIV-MA-AS2-01A:R2012 punto 5
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo/Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A 4B:R2016
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A 4B:R2016 + OIV-MA-AS311-02:R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini Laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03392

DECRETO 15 maggio 2019.

Modifica del decreto 22 agosto 2017, recante il rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavernelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 22 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017 con il quale il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavernelle Val di Pesa (Firenze), via Sangallo n. 43, frazione Sambuca Val di Pesa, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 6 maggio 2019, con la quale comunica che ha variato la denominazione in Unione italiana vini Laboratori S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 marzo 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. è modificata in: Unione italiana vini Laboratori S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio Unione italiana vini Laboratori S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/ Total acidity/ Acidez total	OIV- Resolution OENO 52/2000
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV- Resolution OENO 60-2000 + OENO 13/2008
Ceneri	OIV- Resolution OENO 52/2000
Estratto secco totale	OIV- Resolution OENO 57/2000
Sostanze volatili (metanolo)/ Principal volatile substances (methanol)/ Principales Sustancias Volatiles (Metanol)	OIV-MA-BS-14 :R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strenght by volume/ Grado Alcoholico Volumétrico	OIV-MA-BS-01: R2009 + OIV-MA-BS-02: R2009 + OIV-MA-BS-04: R2009
Acidità totale	OIV-MA-F1-05:R2011
Biossido di zolfo (Anidride solforosa)	OIV-MA-F1-07:R2011
Conduttività	OIV-MA-F1-01:R2011
pH	OIV-MA-F1-06:R2011
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R2012
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-AS323-05 R2009
Acidità totale/ Total acidity/ Acidez total	OIV MA-AS313-01 R2015
pH/ pH/ pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Estratto non riduttore (da calcolo) Estratto secco totale/ Sugar-free extract Total dry matter/ Extracto sin azucar Extracto seco total	OIV MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo) escluso saccarosio/ Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA AS311-02:R2009
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA AS311-03:R2016
Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract Sugar-free extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Glucosio + fruttosio/ Glucose+ fructose	OIV MA-AS311-02 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 + OIV MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 + OIV MA AS311-02 R2009
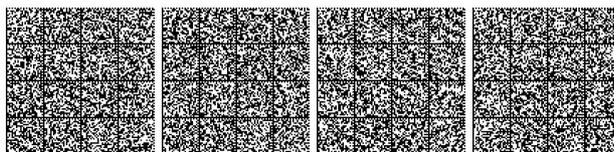
Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo/ Alcoholic strenght by volume/ Grado Alcoholico Volumétrico	OIV MA-AS312-01A 4B R2016
Zuccheri (saccarosio)/ Sugars (Sucrose)/ Azucardas (sacarosa)	OIV MA-AS311-03 R2016
Zuccheri totali (da calcolo)	OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV MA-AS311-03 R2016
Massa volumica e Densità relativa a 20°C/ Density and Specific Gravity at 20°C/ Masa volúmica y la densidad relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01 A R2012 punto 5
Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)/ Reducing substances (reducing sugars)/ Materias azucardas (azucares)	OIV MA-AS311-01A R2009
Acido Citrico	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diglucoside Malvosidico qualitativa	OIV MA-AS315-03 R2009 (escluso p.to 3)
Metanolo/ Methanol	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A/ Ochratoxin A	OIV MA-AS315-10 R2011
Potassio, calcio, sodio, magnesio, ferro, rame, zinco/ Potassium, Calcium, Sodium, Magnesium, Iron, Copper, Zinc	OIV-MA-AS322-13 R2013
Acidità fissa/ Fixed acidity/ Acidez Fija	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile/ Volatile acidity/ acidez volátil	OIV MA-AS313-02 R2015
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV MA-AS323-04B R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre	OIV MA-AS323-04A R2012
Sovrappressione a 20°C/ Overpressure at 20°C/ Sobrepresion a 20°C	OIV-MA-AS314-02 R2003

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini Laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A03393

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 maggio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia La novità», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Edilizia La Novità», con sede in Caserta, costituita in data 19 maggio 1961, c.f. 80005010618, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 17 settembre 2013;

Visto il verbale di revisione del 22 novembre 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, laddove il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2015;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 23 aprile 2018 prot. n. 0146016 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima. non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 gennaio 2019;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Marcellino Datoaddio nato a San Marcellino (Caserta) il 22 settembre 1965, c.f. DTDMCL65P22H978P, con studio in via Paolo Borsellino, 3 - 81038 Trentola Ducenta (Caserta);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marcellino Datoaddio nato a San Marcellino (Caserta) il 22 settembre 1965, c.f. DTDMCL-65P22H978P, con studio in via Paolo Borsellino, 3 - 81038 Trentola Ducenta (Caserta), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Edilizia La Novità», con sede in Caserta, c.f. 80005010618, in sostituzione del sig. Franco Ranella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03394

DECRETO 2 maggio 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tecnocoop», in Viadana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Tecnocoop», con sede in Viadana (MN), costituita in data 11 aprile 2012, codice fiscale n. 02367880206, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 24 aprile 2015;

Visto il verbale di revisione del 3 marzo 2018, redatto nei confronti della citata cooperativa, laddove il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile; sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2014;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 7 maggio 2018 protocollo n. 0153094 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 17 gennaio 2019;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Nicola Santi nato a Bozzolo (MN) il 9 dicembre 1975, codice fiscale SNTNCL75T09B110Y, con studio in Piana Cavallotti, 1-46100 Mantova (MN);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Santi nato a Bozzolo (MN) il 9 dicembre 1975, codice fiscale n. SNTNCL75T09B110Y, con studio in piazza Cavallotti, I - 46100 Mantova (MN), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Tecnocoop», con sede in Viadana (MN), codice fiscale n. 02367880206, in sostituzione del sig. Saouab Khalid.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento e possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sibilla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/787/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 756 del 20 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2018, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sibilla» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2019, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sibilla» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046978019;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIBILLA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046978019 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sibilla» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sibilla» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03408

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/788/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina IP n. 858 del 17 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale STILNOX e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Stilnox» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047112014;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Stilnox» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - AI.C. n. 047112014 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Stilnox» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stilnox» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
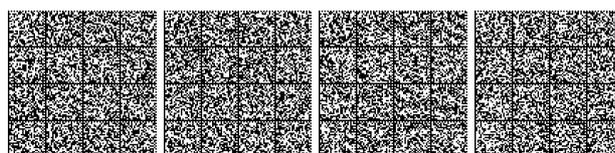
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03404

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/789/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina IP n. 40 del 16 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tobradex» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 042517058;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Tobradex» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042517058 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tobradex» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03405

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/790/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina IP n. 3 del 9 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRAL e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 febbraio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tobral» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043225034;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Tobral» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 043225034 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tobral» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobral» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03406

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tramadolo e Paracetamolo EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/792/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
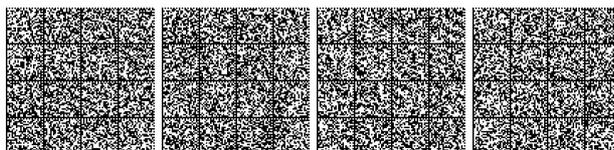
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione AAM/AIC n. 6 del 21 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2019 con la quale la società «EG S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo EG» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2019 con la quale la società «EG S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «C» del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo EG» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 046703017 e A.I.C. n. 046703029;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO E PARACETAMOLO EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL; A.I.C. n. 046703017 (in base 10); classe di rimborsabilità «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 046703029 (in base 10); classe di rimborsabilità «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tramadolo e Paracetamolo EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03403
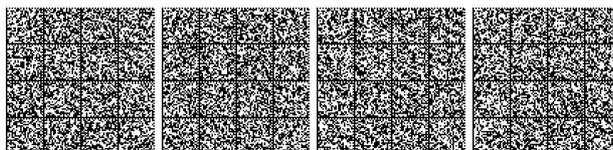
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Aristo»

Estratto determina n. 791/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: TOBRAMICINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino, Germania.

Confezione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale da 5 ml in LDPE - A.I.C. n. 046040010 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore.

Validità prodotto integro: tre anni.

Solo monouso. Il contenuto dell'intera fiala va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura (vedi paragrafo 6.6). Eliminare il contenuto residuo.

Una volta tolti dal frigorifero, o nel caso un frigorifero non sia disponibile, i sacchetti contenenti «Tobramicina Aristo» (intatti o aperti) possono essere conservati fino a 25°C per un periodo massimo di ventotto giorni.

Composizione:

principio attivo: una fiala da 5 ml contiene 300 mg di tobramicina in dose singola;

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, acido solforico (E513) (per aggiustare il *pH)*, idrossido di sodio (E524) (per aggiustare il *pH)*.

Produttore principio attivo:

Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., Ltd. (*original manufacturing site*), *address*: No. 22 Chuangzao Rd., BeiBei District, Chongqing, 400700 - People's, Repubblica di Cina;

Chongqing Daxin Pharmaceutical Co., Ltd. (*new manufacturing site*), *address*: No. 21, Founder Road, Shuitu Town, BeiBei District, Chongqing, 400714 Cina.

Produttore prodotto finito: Holopack Verpackungstechnik GmbH, Bahnhofstraße - 73453 Abtsgmünd-Untergröningen, Germania.

Produttore confezionamento primario e secondario: Holopack Verpackungstechnik GmbH, Bahnhofstraße - 74429 Sulzbach, Germania.

Produttore controllo e rilascio lotti: Medichem S.A., Mossèn Jacint Verdaguer 67A - 08970 Sant Joan Despí - Barcellona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a lungo termine dell'infezione polmonare cronica dovuta a *Pseudomonas aeruginosa* in pazienti a partire dai sei anni di età affetti da fibrosi cistica (FC).

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobramicina Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03407

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 23 maggio 2019 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo dei Quirinale S.E. Julio Eduardo Martinetti Macedo, ambasciatore della Repubblica del Perù, S.E. Hee-seog Kwon, ambasciatore della Repubblica di Corea, S.E. Aly Coulibaly, ambasciatore della Repubblica del Mali, S.E. Mariam Ali Moussa, ambasciatore della Repubblica del Ciad (residente a Berlino), S.E. Louis Sylvestre Radegonde, ambasciatore della Repubblica delle Seychelles (residente a Parigi), i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

19A03472
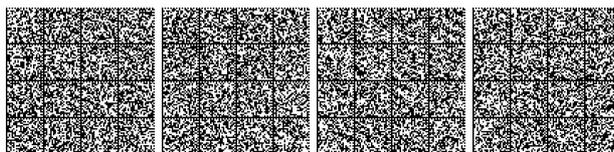
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della delibera n. 70 del 9 aprile 2019 recante «Raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE».

È stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_70_2019.pdf), la delibera n. 70 del 9 aprile 2019, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE» inerente il termine di comunicazione dei dati di riferimento per l'elaborazione dell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2018/410/UE, fissato alle ore 24,00 del 21 giugno 2019.

19A03471

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconoscimento di area di crisi industriale complessa del distretto Fermano-Maceratese

In data 12 dicembre 2018 è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 e dell'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012, sono state accertate le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il territorio di Fermo-Macerata ricomprendente i Comuni di Tolentino e Corridonia e i sistemi locali del lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche.

L'area ricomprende quarantadue comuni che sono riportati nell'allegato 1 al decreto.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa#marche

19A03431

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 20 maggio 2019, n. 202506 - Proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Genova.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2019, n. 202506 il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018, previsto per il 21 maggio 2019, è prorogato fino alle ore 12,00 del 20 giugno 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 21 maggio 2019, nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A03469

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica della Commissione per l'attuazione del Progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»

Si comunica che sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione dedicata al Progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2019 di modifica della Commissione per l'attuazione del Progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».

19A03470

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-126) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.